



PUNTO CONCORSI
La comunità professionale
per le università e gli enti pubblici di ricerca

n. 27 – 6 febbraio 2020

È APPLICABILE L'ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO IN CASO DI ASSENZA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ'?

È doveroso attivare il soccorso istruttorio nel caso in cui non sia stata allegata, alla domanda di partecipazione (le cui informazioni contenute sono dichiarate ex DPR 445/2000), la copia del documento di identità?

Ci eravamo già occupati (*quesito n. 25 dell'11 dicembre 2019*) del soccorso istruttorio in sede concorsuale e avevamo concluso che *“Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche), in via generale le pronunce giurisprudenziali più recenti sono inclini ad ammetterlo, ad esempio in caso di sanatoria di errori materiali in procedimenti amministrativi interamente telematizzati ove la compilazione risulti di particolare difficoltà, o di rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete, o in caso di mancata sottoscrizione di tutte le pagine di atti afferenti alla partecipazione a pubbliche selezioni, ciò fermo restando il principio del rispetto della **par condicio** tra i partecipanti”*.

Si era concluso che il soccorso istruttorio era consentito in caso di documenti dichiarati in modo improprio, ma con margini di incertezza facilmente superabili, non quando difetti un requisito di partecipazione o un titolo, perché ciò altererebbe la *par condicio competitorum*.

Per rispondere al quesito odierno quindi ci si deve chiedere se la mancata allegazione del documento di identità sia da considerarsi una mera irregolarità sanabile od un requisito indefettibile. In realtà anche questo aspetto era già stato trattato, al quesito *n. 18 del 16 ottobre 2019* e ne avevamo discusso che l'allegazione del documento di identità, *“lungi dal rappresentare un mero formalismo privo di significato, è necessaria non solo per comprovare le generalità del candidato, ma per fornire l’attribuzione soggettiva delle dichiarazioni in capo a una determinata persona fisica che possa comprovare e rafforzare l’assunzione di responsabilità di quanto dichiarato (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 19 gennaio 2007, n. 1999) La ratio è dunque, “l’esigenza dell’Amministrazione di conseguire pubblica certezza circa l’identità formale e la veridicità dei dati anagrafici dei partecipanti alla procedura concorsuale” (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 dicembre 2005, n. 6991), tale da configurarne il nesso di imputabilità soggettiva. L’omessa allegazione del documento, pertanto, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale.”*

In tal caso quindi non potendosi affermare che l’omessa allegazione del documento integra una mera irregolarità formale, ma che è, altresì, un requisito essenziale ai fini dell’imputabilità soggettiva delle dichiarazioni in capo ad una determinata persona, si ritiene non applicabile l’istituto del soccorso istruttorio.